Comune di Campagnano di Roma

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063 – Centralino +39.06.9015601

Fax +39.06.9041991 www.comunedicampagnano.gov.it

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 33 DEL 27-06-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

Seduta del 27-06-2024 N. 6

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese Giugno, alle ore 17:00, presso la SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Consiglieri	Presenti	Assenti
NISI ALESSIO	X	
BRUSCHI AMALIA	X	
RICOTTI EMANUELE	X	
PULCINI MASSIMO	X	
CAPPELLI VALERIO	X	
CESOLINI ALBINO	X	
MAZZARINI PIETRO	X	
STIRPE FEDERICO	X	
BALDASSARINI MARINA	X	
LORENZETTI ANNA	X	

Consiglieri	Presenti	Assenti
MARIANI GIOVANNA	X	
CECCHITELLI ELISABETTA	X	
GREGORI MARSILIO		X
PASQUALI SARA		X
FABBRIZI GIULIO		X
FIORELLI LUIGI		X
DI MARCO ANTONELLA		X

Numero totale PRESENTI: 12 – ASSENTI: 5

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4. del T.U. n. 267/2000), il SEGRETARIO COMUNALE ROSSELLA GUIDA.

Presiede la Sig.ra Giovanna Mariani nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Presidente del Consiglio Giovanna Mariani: Parola all'Assessore Albino Cesolini

Assessore Albino Cesolini: Buonasera. Allora per quanto riguarda il PEF TARI quest'anno ci sono stati degli aumenti dovuti soprattutto ad adeguamenti istat, essendo riferito comunque all'anno 2022, l'anno che ha subito più incrementi. Invece per quanto riguarda le tariffe abbiamo deciso di non apportare modifiche rispetto allo scorso anno, quindi di cercare di aiutare le categorie più fragili e non ci saranno consistenti aumenti. Grazie

Presidente del Consiglio Giovanna Mariani: Quindi mi conferma l'Assessore Cesolini che ha provveduto alla discussione anche del punto successivo che è l'approvazione delle tariffe Tari anno 2024.

Assessore Albino Cesolini: conferma che si è provveduto unitamente alla discussione dei punti 7-8.

Presidente del Consiglio Giovanna Mariani: Anche se discussi insieme li votiamo separatamente, prima il PEF (Piano Economico Finanziario).

Presidente del Consiglio Giovanna Mariani: Votiamo il punto n.8

Presidente del Consiglio Giovanna Mariani: Accertato che non vi sono ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone la proposta in votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

· la L. n. **147/2013** (Legge di Stabilità 2014), art.1, comma 639 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

· la disciplina della suddetta imposta TARI è contenuta nei commi dal 641 al 668, art. 1, legge 147/2013, come modificata dal D. L. n. 16/2014, convertito con **L. n. 68/2014** e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);

· l'art. 1, comma 738, della **L. n. 160/2019** (Legge di bilancio 2020), ha disposto, fra l'altro, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI:

- il comma 683 dell'art. 1 della **L. n. 147/2013** cit., il quale stabilisce che: "*il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsionale, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";
- l'art. 1, comma 169, della **L. n. 296/2006**, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilanciodi previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella **L. n. 15/2022** che stabilisce che le tariffe della Tari sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito, **al 15 marzo 2024**, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

- la legge di conversione del D.L. 39/2024 che ha prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2024 la scadenza per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe TARI per l'annualità 2024, successivamente da parte della Commissione Bilancio del Senato ulteriormente prorogato la scadenza al 20 luglio 2024;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 5 bis del Decreto-legge n. 4 del 27/01/2022 convertito con modifiche dalla L. n. 25/2022, il quale testualmente dispone che "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile".
CONSIDERATO, inoltre, che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

DATO ATTO che con deliberazione n. 32 in data odierna il Consiglio Comunale ha approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2024;
DATO ATTO, altresì, che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;
RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 2.023.414 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2024, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

VISTE gli atti ARERA:
· Delibera n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
· Delibera n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
· Determina n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 avente titolo "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/ R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";
· Delibera n. **363/2021**/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il **nuovo metodo tariffario MTR-2**, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
· Delibera n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
· Delibera n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;
· Delibera n.**386/2023**/R/RIF del 03 agosto 2023 con la quale ARERA ha istituito i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani che a decorrere dal 01 gennaio 2024 si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani inaggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;
· Delibera n.**389/2023**/R/RIF del 03 agosto 2023 con la quale ARERA ha stabilito le disposizioni per l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 8 della deliberazione 363/2021 con riferimento alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024-2025;

DATO ATTO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2022 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/ DRIF/2021 che prevede espressamente quanto segue:
Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;
2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;
4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO di quanto sopra riportato:
- **il PEF finale 2024** validato dal Revisore Unico dei Conti con verbale del 21.06.2024 è pari ad **€ 2.023.414**, iva compresa;
- che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 2.023.414;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, come si evince dal PEF, è pari a 1,0854 ed è inferiore al limite previsto dello 1,0859 (rif. Pag. 28 Relazione PEF);

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 21.04.2023 con la quale il Comune di Campagnano di Roma, ha approvato le tariffe della TARI per il 2023*;*

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2024, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è risultato di complessivi Euro 2.029.433 (al quale vanno sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021) e comprende i costi fissi, pari a 596.895,00 dell'intero costo, ed i costi variabili, pari a 1.432.539 come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- nella relazione elaborata dal Responsabile del Settore II, allega alla presente, è prevista un'ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e che il Comune di Campagnano di Roma, per l'anno 2024, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 75,16 % per le utenze domestiche e del 24,84 % per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO, pertanto, di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non

domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella già citata relazione del Responsabile del Settore II che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999**;**
VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni dispesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*
RICHIAMATO l'art. 24 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

1. *Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.*
2. *La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*
3. *Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.*
4. *Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.*

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato dal Commissario Prefettizio e ss.mm.ii., e richiamati in particolare l'art. 12 che definisce la determinazione delle tariffe e l'art. 22 e seguenti, i quali disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;
RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
RICHIAMATO la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 ,n. 201 e s.m.i.;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. 160/2019 cit., le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno corrente, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e in caso contrario si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 30/03/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
VISTO il parere positivo del Revisore unico dei conti allegato alla presente deliberazione;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49,

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, espresso dal Responsabile del Settore II;

Con votazione espressa nei modi di legge:
Presenti: 12; Favorevoli: Unanimità

DELIBERA

1) di approvare quanto contenuto nelle premesse le quali costituiscono parte essenziale e sostanziale della presente deliberazione;
2) di determinare per l'anno 2024: la ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti delle utenze domestiche e non domestiche e le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche contenute nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di stabilire che le scadenze del versamento di cui al comma 2 dell'art. 31 del nuovo Regolamento della TARI, sono fissate per il 31 luglio, 30 settembre e 1 dicembre 2024, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio;
4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5,00 % fissata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente si procede alla votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000 con il seguente esito:

Presenti: 12 ; Favorevoli: Unanimità

La trattazione dei punti è terminata dichiara chiusa la seduta di oggi alle ore 17.15. Grazie

Deliberazione n. 33 del 27-06-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario
GIOVANNA MARIANI	ROSSELLA GUIDA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, aisensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
ROSSELLA GUIDA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.